




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NAPOLI

SEZIONE 23

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>INGROSSO</u> | <u>MANLIO</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>BELLEZZA</u> | <u>GIUSEPPE</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>IACCARINO</u> | <u>GIOVANNI</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 14336/09
depositato il 06/07/2009

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1210 I.C.I. 2004
contro COMUNE DI POLLENA TROCCHIA

proposto dal ricorrente:

~~CONGREGAZIONE S. GIUSEPPE DI POLLENA TROCCHIA~~
~~VIA S. GIUSEPPE 100 - 80010 POLLENA TROCCHIA (NA)~~

difeso da:

NANIA FRANCESCO
VIA ALABARDIERI, 1 80100 NAPOLI NA

SEZIONE

N° 23

REG.GENERALE

N° 14336/09

UDIENZA DEL

27/01/2010 ore 09:00

SENTENZA

N°

147

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11/3/2010

Il Segretario



RITENUTO IN FATTO

Il 21 aprile 2009, il Comune di Pollena Trocchia, ai sensi del D.Lgs. n. 504/92, delle Delibere dei preposti Organi e dell' adottato Regolamento ICI, notifica l' avviso di rettifica n. 1210, rileva omessi versamenti icip per l' anno 2004 e, in uno ai prescritti oneri accessori, richiede alla " Congregazione delle ~~Superiori~~ " il pagamento della complessiva somma di euro 5.126, 49.

Avverso siffatto gravame ricorre la legale rappresentante dell' Ente, Madre ~~Superiori~~, respinge ogni pretesa ed eccepisce:

- la illegittimità dell' atto impugnato per intervenuta decadenza dell' azione di accertamento;
- la illegittimità dell' avviso di accertamento in virtù dell' esenzione dall' imposta - ex art. 7, comma 1, lettera i, del citato D.Lgs. 504/92.

Propone dettagliato elenco degli immobili di cui trattasi, sostiene che la Finanza ha impropriamente dedotto, ritiene che sussistano le condizioni per la esenzione:

- soggettiva - appartenenza dell' immobile all' ente religioso (ente non commerciale);
- oggettiva - la destinazione esclusiva dell' immobile allo svolgimento di una delle attività indicate alla lettera i) dell' art. 7 del Decreto Legislativo 504;

riferisce:

- della legge 248/2005 - *l' esenzione disposta dall' art. 7, comma 1, lettera i, del D.Lgs. 504/92 si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse;*
- del D.L. 223/2006 - *l' esenzione disposta dall' art. 7, comma 1, lettera i, del D.Lgs. 504/92 si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale.*

Argomenta ancora sulle caratteristiche delle fabbriche oggetto della controversia, ragguaglia sulla destinazione e l' uso che di queste vien fatto, allega copiosa documentazione, richiama ed allega favorevole giurisprudenza, aggiunge che la descritta Congregazione gode di personalità giuridica e , ulteriormente deducendo, chiede, in buona sostanza, l' annullamento del provvedimento contestato.

Il 6 agosto 2009, il Comune deposita controdeduzioni, difende la tempestività dell' atto, replica diffusamente e compiutamente per ogni rilievo e conclude per il rigetto del ricorso.

L' 11 gennaio 2010, la Congregazione deposita memorie, allega altra concorde giurisprudenza, ribadisce la protesta e rinnova la domanda.

OSSERVA

~~Le esposte rimostranze sono condivisibili e, pertanto, il partecipato ricorso meritevole di essere accolto.~~

La richiamata norma dispone, invero, inequivocabilmente e mal si adatta a volerla diversamente interpretare.

SEZIONE 23^A - R. G. 14336 - 09

UDIENZA DEL 27 - 01 - 2010

L' art. 7, sia nella prima che nella novella previsione, esonera gli Enti religiosi dal pagamento di detto tributo per gli immobili da questi posseduti ed adibiti a scopo di culto, per fini assistenziali e sociali, ancorchè in qualcuno di essi possa espletarsi, in via sussidiaria, anche un' attività commerciale.

Certo, si può anche non convenire sulla scelta del Legislatore, con l' ovvia conseguenza, però, che il dissenso resterà dissenso e non potrà impedire che il beneficio concesso possa esplicare i desiderati effetti.

Ininfluente, quindi, ogni altra doglianza, per palese carenza di interesse, questo Collegio, per ravvisati motivi di equità, compensa tra gli anticipatari le spese della presente lite.


P.Q.M.

accoglie il ricorso e compensa le spese.-

Napoli, 27 gennaio 2010

Il Relatore

dott. Giuseppe Bellezza



Il Presidente

dott. Manlio Ingresso

